SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA ——

N. 2597

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI)

di concerto col Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

(CIAMPI)

col Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica

(BERLINGUER)

e col Ministro del commercio con l'estero (FANTOZZI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 1997

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

Onorevoli Senatori. – L'Accordo di cooperazione scientifica e tecnologica tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile è stato firmato a Roma il 12 febbraio 1997. La firma dell'accordo ha avuto una cornice adeguata per la visita che il Presidente della Repubblica Federativa del Brasile ha compiuto in Italia dal 10 al 14 febbraio, nel corso del quale ha avuto modo di effettuare incontri e scambi di idee anche in relazione all'accordo in questione.

L'accordo è caratterizzato dai seguenti aspetti:

è specifico, ovvero non più incorporato nell'accordo quadro di cooperazione eonomica, idustriale, scientifico-tecnologica e culturale;

prevede un flusso continuo di informazioni tra le Parti mediante l'istituzione di una Commissione mista permanente;

pone l'enfasi sulla collaborazione anche sul piano multilaterale come nel caso dell'inserimento dell'Italia nel programma «Mercosul» e quello del Brasile nei programmi dell'Unione europea;

sottolinea l'importanza della cooperazione interuniversitaria.

Elemento di valutazione non trascurabile per l'importanza dell'Accordo è rappresentato inoltre dall'attività di cooperazione scientifica e tecnologica in atto ormai da molti anni in Brasile da parte di alcune industrie italiane, tra le quali la FIAT e l'ALENIA. Queste collaborazioni possono sicuramente trarre giovamento da un quadro di riferimento quale potrebbe essere, una volta ratificato, l'accordo di cooperazione scientifica e tecnologica in parola.

In conclusione, ci sono tutti gli elementi per poter sperare in una intensa attività di

collaborazione con il Brasile, Paese che si avvia ad essere di notevole importanza per l'Italia e per le industrie italiane in particolare nei settori dell'ambiente, dell'agricoltura, delle telecomunicazioni, del telerilevamento e dello spazio.

* * *

La struttura dell'accordo è la seguente:

nel preambolo, le Parti Contraenti, consapevoli dell'importanza della cooperazione scientifica e tecnologica per i legami di amicizia e per lo sviluppo economico e sociale, concordano sulla necessità di un Accordo specifico di cooperazione scientifica e tecnologica per rendere più efficace la collaborazione in questo settore; convengono inoltre che, nelle more della ratifica dell'Accordo, la materia continuerà ad essere regolata dagli articoli 12-17 dell'Accordo quadro del 17 ottobre 1989;

articolo 1: le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione scientifica nell'ambito delle università, entri di ricerca, enti ed imprese pubbliche e private conformemente alle rispettive legislazioni;

articolo 2: vengono indicate analiticamente le differenti iniziative che potranno essere oggetto della cooperazione (progetti di ricerca, scambio di personale, estensione degli accordi in atto tra i due Paesi, congressi ed altre manifestazioni, scambio di informazioni, utilizzazione di impianti ed attrezzature);

articolo 3: tratta delle questioni relative ai diritti di proprietà intellettuale richiamando la legislazione vigente nei due Paesi e gli accordi internazionali di cui entrambe le Parti siano firmatarie;

articolo 4: definisce la possibilità di inserire altri *partners* nei progetti bilaterali e di

questi progetti in iniziative multilaterali; in particolare la Parte italiana si impegna ad includere progetti brasiliani nei programmi dell'Unione europea (specialmente nel programma INCO) e quella brasiliana di inserire progetti di istituzioni ed imprese italiane in programmi multilaterali (in particolare nel programma «Mercosur»);

articolo 5: tratta della Commissione mista permanente, co-presieduta dai rappresentanti dei due Paesi, la quale viene istituita dalle Parti contraenti per l'attuazione e la verifica dell'andamento dell'Accordo; vengono inoltre definiti i compiti della Commissione, le modalità operative (segretari esecutivi, gruppi di lavoro ed esperti) ed i criteri per la sua convocazione;

articolo 6: viene enfatizzata l'importanza della cooperazione interuniversitaria attraverso la manifestazione di interesse delle

Parti ed il loro impegno per la creazione dei meccanismi necessari allo scopo;

articolo 7: salvaguarda gli obblighi ed i diritti di ciascuna delle Parti derivanti da accordi e convenzioni già in atto;

articolo 8: stabilisce che le eventuali controversie relative all'applicazione o all'interpretazione dell'Accordo devono essere risolte per via negoziale tra le Parti;

articolo 9: definisce le procedure per l'entrata in vigore dell'Accordo, la sua durata – fissata in cinque anni con la clausola di rinnovo automatico salvo la volontà contraria di una delle Parti da manifestarsi almeno sei mesi prima della scadenza quinquennale le procedure per le modifiche da apportare all'Accordo e gli effetti della denuncia di quest'ultimo sui programmi in corso.

RELAZIONE TECNICA

L'attuazione dell'Accordo tra l'Italia ed il Brasile in materia di cooperazione scientifica e tecnologica comporta i seguenti oneri in relazione ai sottoindicati articoli:

Articolo 2:

b) Al fine di incrementare la cooperazione scientifica e tecnica, viene previsto lo scambio di docenti o ricercatori tra i due Paesi. Per gli scambi suddetti vale il principio secondo cui le spese di viaggio sono a carico della Parte inviante e quelle di soggiorno sono sostenute dal Paese ricevente.

Sulla base di analoghe inizitive dei precedenti Accordi, si prevede che il nostro Paese possa ospitare annualmente le sottoindicate unità, la cui spesa viene così suddivisa:

n. 4 ricercatori per 12 mesi:

borsellino mensile (lire 2.000.000 x 4 persone x 12 mesi)	L.	96.000.000
n. 8 ricercatori per 30 giorni:		
spesa giornaliera per vitto e alloggio (lire 180.000 x 30 giorni x otto persone)	L.	43.200.000
Spesa di assicurazione (lire 400.000 x 12 persone)	»	4.800.000
spesa per spostamenti in treno: (lire 50.000 x 12 persone x 13 mesi)	L.	7.800.000

Sempre in relazione ai suddetti scambi per la cooperazione scientifica e tecnica, si prevede che l'Italia possa inviare in Brasile 37 ricercatori. I relativi oneri sono limitati alle sole spese di viaggio e sono così suddivise:

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Rio de Janeiro (lire 2.700.000 x 37 persone = lire 99.900.000 + lire		
4.995.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	104.895.000
Totale onere (art. 2 - b)	L.	256.695.000

14.601.000

L.

Articolo 2:

d) Allo scopo di promuovere iniziative nei settori scientifici, viene prevista l'organizzazione di apposite mostre in Brasile, nonchè lo svolgimento di seminari e corsi di formazione in Italia; i relativi oneri annui vengono così suddivisi:

Totale onere (art. $2 - d$)	L.	150.000.000
iniziative per la formazione del personale	L.	50.000.000
iniziative per seminari in Italia	L.	50.000.000
iniziative per mostre in Brasile	L.	50.000.000
umui vengono cosi suddivisi.		

Articolo 5:

Per l'esame dei programmi operativi previsti dall'Accordo viene costituita una Commissione mista permanente che si riunirà alternativamente a Rio de Janeiro ed a Roma. Nella ipotesi dell'invio in missione di tre funzionari per quattro giorni nella indicata città, la relativa spesa viene così quantificata:

Spese di missione:

spese di missione:		
pernottamento (lire 180.000 al giorno x 3 persone x 4 giorni)	L.	2.160.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario \$ USA 155, al cambio di L. 1.700 = L. 264.000, cui si aggiungono L. 80.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto del 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di L. 264.000 viene ridotto di L. 88.000 corrispondente ad un terzo della diaria (L. 256.000 + 72.000, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali e IR-PEF, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 335, e 23 dicembre 1996, n. 662 = lire 328.000 x 3 persone x 4 giorni)	»	3.936.000
Spese di viaggio:		
biglietto aereo A/R Roma-Rio de Janeiro (lire 2.700.000 x 3 persone = lire 8.100.000 + lire 405.000 quale maggiorazione del 5 per cento)	»	8.505.000

Totale onere (art. 5)

Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, nel triennio 1997-1999 e per ciascuno dei bienni successivi, è il seguente:

	1997	1998	1999
Articolo 2 (b)	L. 256.695.000	L. 256.695.000	L. 256.695.000
Articolo 2 (b) e d)	» 150.000.000	» 150.000.000	» 150.000.000
Articolo 5	» 14.601.000	» -	» 14.601.000
Totali	L. 421.296.000	L. 406.695.000	L. 421.296.000
In cifra tonda	L. 421.000.000	L. 407.000.000	L. 421.000.000

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei ricercatori da ospitare in Italia e da inviare in Brasile, nonchè dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo di cooperazione scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, fatto a Roma il 12 febbraio 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data dall'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 9, comma 1, dell'Accordo stesso.

Art. 3

- 1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 421 milioni per l'anno 1997, in lire 407 milioni per l'anno 1998, ed in lire 421 milioni annue a decorrere dal 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TRADUZIONE NON UFFICIALE